



## CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: [www.comune.lodi.it](http://www.comune.lodi.it) - PEC: [comunedilodi@legalmail.it](mailto:comunedilodi@legalmail.it)

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

---

### **POLIZIA LOCALE ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA**

## **ORDINANZA SINDACALE NUMERO 12 DEL 05/10/2018**

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE DI QUALSIASI GENERE IN BOTTIGLIE E/O CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINA, IL GIORNO 07 OTTOBRE 2018 IN PIAZZA DELLA VITTORIA E VIE LIMITROFE

### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che in data domenica 07 ottobre 2018, in Lodi piazza della Vittoria si svolgerà una manifestazione pubblica denominata “32<sup>a</sup> Palio di Lodi 2018”;

**PRESO ATTO** che l’evento sarà caratterizzato da consistente affluenza di pubblico;

**ATTESO** che esigenze di pubblico interesse e di tutela dell’incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare le modalità di vendita di bevande in genere e di accesso all’area interessata dalla manifestazione con bottiglie e/o contenitori in vetro, lattine e/o bottiglie in plastica, di ogni dimensione, piene e sigillate con tappo, che potrebbero facilmente trasformarsi in corpi contundenti;

**TENUTO CONTO** delle indicazioni emanate in sede di Comitato Ordine e Sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura di Lodi in data 04/10/2018 dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, ai fini della prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica;

## VISTI

L'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Lo statuto comunale;

La Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n° 14 e successive circolari emanate dal Ministero dell'Interno;

**Il giorno 07 ottobre 2018 dalle ore 14,00 alle ore 19,00,**

## ORDINA

1. il divieto a chiunque, nelle aree pubbliche, interessate allo svolgimento della manifestazione ovvero piazza Vittoria e nelle vie limitrofe, di introdurre e/o consumare in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine bevande ed è comunque vietato l'accesso all'area interessata dalla manifestazione con bottiglie o contenitori in vetro o lattine e/o bottiglie in plastica, di ogni dimensione, piene e sigillate con tappo;
2. il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e /o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;
3. Il divieto di cui ai precedente punti 1 e 2 opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

## AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali (art.650 c.p.), chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario fino ad **euro 450,00**, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.

## AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

## **DEMANDA**

Alla Polizia locale e agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

## **DISPONE**

Che alla presente Ordinanza, previa trasmissione al Prefetto di Lodi, venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio on-line e alla pubblicazione sul sito del Comune ovvero alla trasmissione agli organi di Polizia e ai pubblici esercizi aventi sede nelle aree interessate dal presente provvedimento.

**Sottoscritto dal Sindaco  
CASANOVA SARA  
con firma digitale**

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241 Autorità emanante:

Sig. SINDACO di LODI

Servizio proponente:

Polizia Locale

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti.

Comando Polizia Locale con sede in LODI via Cadamosto n° 13

Responsabile del procedimento amministrativo.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Locale Germana' Ballarino Dott. Fabio Sebastiano